

COSTITUZIONE ANNO 2019		RIPARTIZIONE 2019				
Descrizione	Importo	% su totale compl. Fondo	% adottate		Finalità	Destinazione risorse
			valori %	anno		
Art. 26 :						
- comma 1 a) anno 1998	86.517,00	73,32			1	2
- comma 1 b) l. 449/97	0					
- comma 1 c) l.29/93	0					118.799,83
- comma 1 d) (dec. 31/12/1999)	1.723,00	1,46	1,25%	1997	Retr.ne Posizione	17.819,94
- comma 1 e) ex merloni	0				retribuzione risultato PL	5.000,00
- comma 1 f)	0					
- comma 1 g) (Ria cessati)						
- comma 1 i) di cui: art. 32					TOTALE	141.619,77
quota ret. Pos.						
quota ret. Ris (ART20 CCNL22/2/10)		4,24				
- comma 2	0		1,20%	1997		
- comma 3 (nuovi servizi):	5.000					
- comma 4	0					
- comma 5	0					
art. 23 c.1 CCNL 22/2/2006 (520x6)	3.120,00	2,64				
art.23 c.3 CCNL 22/2/2006	4.745,85	4,02	1,66%	2001		
CCNL 14.5.2007 art. 4 - comma 1 (retr. Posizione 1144,00 x 6persone)	6.864,00					
CCNL 14.5.2007 art. 4 - comma 4	2.720,74	2,31	0,89%	2003		
CCNL 22/02/2010 art.16, comma 1 (5 x 478,40)	2.392,00					
CCNL 3/8/2010 art. 5 comma 1 (retr.pos. 611,00x3persone)	1.833,00					
CCNL 3/8/2010 art. 5 comma 4	3.086,38		0,73%	2007		
Incremento art. 1, c. 200, Legge 205/2017 (legge bilancio 2018)	23.617,80					
TOTALE	141.619,77					
DETERMINA 233 DEL 15-03-2019						

5/11/19

Parsons

Palmer call



VERBALE DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – PARTE ECONOMICA 2019

In data 6/11/2019, si sono riunite le Delegazioni Trattanti di parte datoriale e di parte sindacale per la sottoscrizione della intesa relativa all'Accordo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale di qualifica dirigenziale – relativamente alla seguente materia:

- **ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato – parte economica 2019.**

Sono presenti, per la delegazione di Parte Pubblica, costituita con deliberazione G.C. n. 80 del 22/07/2015:

Patrizia Bellagamba	Segretario Generale	Presidente
---------------------	---------------------	------------

Sono presenti, per la delegazione Sindacale:

Mauro Palma	- CGIL-FP
Maritato Gianluca	U.I.L. FPL
Agostino Vigna	G.I.S.L. FPL

Il Presidente della Delegazione trattante di parte datoriale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno.

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- G.C. n° 56 del 12/04/2018 – esecutiva – con la quale è stata approvata la metodologia di valutazione della performance del personale dirigente del Comune di Segrate, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 74/2017;
- G.C. n° 4 del 21/01/2019 – esecutiva – con la quale è stata disposta la riorganizzazione degli uffici e dei servizi, con conseguente redistribuzione delle competenze tra le direzioni già esistenti;

RILEVATO che l'Area della dirigenza presso il Comune di Segrate risulta determinata:

▪ posizioni dirigenziali previste in dotazione organica	n° 4
▪ posizioni dirigenziali ricoperti da dirigenti di ruolo	n° 2
▪ posizioni dirigenziali ricoperti da dirigenti a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, D. Lgs. 267/2000)	n° 1
▪ posizione dirigenziale vacante alla data del 15 ottobre 2015 dichiarata "indisponibile" ai sensi dell'art. 1, comma 219, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – attualmente ricoperta dal Segretario Generale	n° 1

VISTA la determinazione dirigenziale n. 233 del 15/03/2019 – esecutiva – con la quale è stato costituito il Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999 per il personale di qualifica dirigenziale delle Funzioni Locali per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2019, nell'importo complessivo di €. 141.619,77

UDITA la proposta illustrata dal Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica;

Tutto ciò premesso,

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

sottoscrivono il presente Accordo Decentrato relativo alla definizione delle modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per il personale di qualifica dirigenziale del Comune di Segrate – parte economica 2019 – come segue:

A) Ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

Le risorse di €. 141.619,77= iscritte nel Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999 per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2019 vengono destinate come segue:

- retribuzione di posizione = €. 118.799,83
- retribuzione di risultato = €. 17.819,94
- retribuzione di risultato aggiuntivo PL = € 5.000,00

B) Determinazione della retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato spettante ai Dirigenti che concorrono alla ripartizione del Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999 sarà calcolata al 15% della retribuzione di posizione della retribuzione di posizione individuale di ciascun dirigente.

Si dà atto che verrà applicato il meccanismo di perequazione su eventuali

retribuzione di risultato aggiuntivo.

Le Delegazioni danno atto che la definitiva sottoscrizione del presente accordo decentrato è subordinata all'autorizzazione da parte dei competenti organi comunali.

Letto, confermato e sottoscritto

la Delegazione di Parte Datoriale



la Delegazione di Parte Sindacale





Organo di Revisione economico-finanziaria

data di apposizione della firma digitale

OGGETTO: CERTIFICAZIONE SU PRE-INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 17/07/2019 RELATIVA ALLA IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - PARTE ECONOMICA ANNO 2019 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - DIRIGENTI DEL COMUNE DI SEGRATE - ANNO 2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTA la Relazione tecnico-finanziaria e la Relazione illustrativa descrittiva dei contenuti della pre-intesa economica sottoscritta in data 17/07/2019;

DATO ATTO che il Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno 2019 per il personale di qualifica dirigenziale è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 233 del 15/03/2019, nell'importo complessivo di €. 141.619,77=, di cui:

- a) risorse fisse = €. 136.619,77=
- b) risorse variabili = €. 5.000,00=

VISTO il D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017) recante modifiche al D.Lgs. n. 165/2001, ove all'art. 23, comma 2, dispone: "(...) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

VERIFICATO, ai fini di quanto disposto dal sopra richiamato art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio per il personale dirigenziale ammonta:

- per l'anno 2016 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016)

RICHIAMATO l'art. 5 del CCNL 23/12/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/02/2006 per il personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali, ove al comma 3 prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.";

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

- art. 40, comma 3-bis, ove prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che "(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa e' correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. (...)";
- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi apposta-

mente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.”;

- l'art. 40-bis ove demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- art. 48, comma 4, ove prevede l'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per l'autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati integrativi).

DATO ATTO che, in base alle sopra richiamate disposizioni normative e contrattuali:

- il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.

VERIFICATO che la sopra citata pre-intesa non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa é finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999, costituito annualmente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano;

Tutto quanto sopra premesso e verificato,

L'ORGANO DI REVISIONE

con riferimento alla pre-intesa sottoscritta in data 17/07/2019 sopra richiamata, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune,

DÀ ATTO

- preliminarmente, che la pre-intesa in esame non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che lo stesso è finalizzato a disciplinare l'applicazione di istituti giuridici ed economici relativi alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità ed entro i limiti del relativo Fondo ex art. 26 CCNL 23/12/1999, costituito per l'anno 2019 in €. 136.619,77= con determinazione dirigenziale n. 233 del 15/03/2019, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che lo disciplinano, nonché nel rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva nazionale in ma-

teria di fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale di qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni-Autonome Locali;

- che viene rispettato il limite disposto del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 (pubblicato in G.U. n° 130 del 07/06/2017 - in vigore dal 22/06/2017), ove all'art. 23, comma 2, abroga l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, e precisamente:
 - importo complessivo per l'anno 2016 ad €. 169.870,30= (determinazione dirigenziale n. 1013 del 14/11/2016)
 - importo complessivo per l'anno 2019 ad €. 141.619,77= (determinazione dirigenziale n. 233 del 15/03/2019)

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001:

- che l'ipotesi di Accordo decentrato integrativo per l'anno 2019 (parte economica) in esame è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti, in rapporto alle disponibilità allocate ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. Andrea Busnelli – Presidente

dr. Adriano Minazzi – componente

d.ssa Clara Sterli - componente

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)